

Circolare n.4/2019 del 01/02/2019

OGGETTO: Esterometro a partire dal 01 gennaio 2019

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del nuovo adempimento esterometro a partire dal 01 gennaio 2019

Esterometro a partire dal 01 gennaio 2019

Esterometro a partire dal 1° gennaio 2019

Con la Circolare n. 26 del 13 dicembre 2018 Assonime ha fornito importanti chiarimenti in riferimento all'introduzione dell'**esterometro** a seguito dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica prevista dal 1° gennaio 2019.

Tale adempimento, consiste nell'obbligo, a carico dei soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, di **trasmettere mensilmente** per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni, **sia rese che ricevute**, intercorse con soggetti esteri, che non siano documentate con fatture elettroniche o bollette doganali.

Sono obbligati alla trasmissione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere tutti gli operatori IVA con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, l'esterometro va prodotto e inviato solo dai soggetti stabiliti in Italia, ma la comunicazione dovrà comprendere anche le operazioni realizzate nei confronti dei soggetti identificati.

Sul punto, Assonime nel documento di prassi, ha evidenziato che, non sono considerati come soggetti passivi stabiliti nello Stato:

- i soggetti non residenti direttamente identificati;
- i soggetti non residenti che hanno proceduto con la nomina di un proprio rappresentante fiscale in Italia;
- i soggetti esteri che non hanno partita IVA.

Esclusioni dall'obbligo di trasmissione

L'Associazione chiarisce che, nel caso in cui per le operazioni transfrontaliere si sia in ogni caso proceduto con l'emissione della fattura elettronica oppure sia stata emessa una bolletta doganale, non sussiste l'obbligo di procedere con la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi a tali operazioni, in quanto tali dati sono già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria.

In particolare, i dati delle fatture elettroniche, sono acquisiti dall'Amministrazione Finanziaria tramite SdI, mentre quelli delle bollette doganali tramite la dichiarazione doganale.

Secondo Assonime, l'emissione di fatture elettroniche anche per le operazioni transfrontaliere esenterebbe il soggetto IVA dall'obbligo di effettuare ben dodici comunicazioni mensili dei dati relativi a tali fatture.

È bene tenere presente, però, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 13/E/2018 che, l'emissione di fatture elettroniche nei confronti di soggetti non residenti direttamente identificati in Italia, è consentita purché sia possibile, su loro richiesta, far avere loro una copia cartacea della fattura.

Rapporti con gli elenchi Intrastat

L'Associazione nella Circolare in commento, chiarisce che, in correlazione con la previsione del nuovo obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, che possono assumere anche la natura di operazioni intracomunitarie, non è stata prevista l'eliminazione dell'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle Dogane degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi, sia resi che ricevuti. Pertanto, i summenzionati elenchi dovranno continuare ad essere trasmessi con le modalità finora stabilite anche successivamente al prossimo 1° gennaio.

Dati da comunicare e modalità di trasmissione

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento del 30 aprile 2018, i dati delle fatture relativi ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia, da trasmettere all'Amministrazione Finanziaria, devono essere rappresentati in formato strutturato XML, il medesimo utilizzato per le fatture elettroniche.

Assonime ricorda che l'invio va effettuato entro l'ultimo giorno del mese dopo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento emesso, per quanto concerne le fatture attive, oppure a quello della data in cui è ricevuto il documento comprovante l'operazione, per quanto riguarda le operazioni passive.

Sanzioni

Con riferimento alle sanzioni per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, l'Associazione precisa che si applicherà una sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1000 euro per ciascun trimestre.

La sanzione, può essere ridotta alla metà entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se nel medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Distinti saluti
Studio Peruzzi Commercialisti Associati